

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1774

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LA PENNA, PICANO, LUCCHESI, BERNARDI GUIDO,  
LIGATO, ARTESE, BECCHETTI, CAZORA, GIOIA, GRIPPO,  
QUIETI, RUSSO FERDINANDO, SANTUZ, STEGAGNINI**

*Presentata il 30 maggio 1984*

### Disciplina della diffusione sonora e televisiva da parte di privati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Siamo convinti che è di fronte alla coscienza di tutti l'urgenza e la necessità di dare una disciplina alla emittenza privata; l'assenza di ogni regolamentazione ha prodotto una situazione di « stato selvaggio » che occorre al più presto superare. Le implicazioni culturali, educative, sociali, economiche di questa attività non consentono ulteriori ritardi.

I precedenti legislativi sono noti. Riasumiamo i punti salienti.

Con la nota sentenza 26 luglio 1976, n. 202, la Corte costituzionale, pur ribadendo la legittimità del monopolio statale del servizio radiotelevisivo a carattere nazionale, ha affermato che l'installazione e l'esercizio di impianti per la trasmissione di programmi via etere su scala locale costituisce un diritto dei singoli garantito dalla Costituzione.

La Corte ha anche affermato che l'esercizio della attività radiotelevisiva in

sede locale non può pregiudicare l'interesse generale connesso al servizio pubblico nazionale a cui viene riconosciuta una funzione essenziale e di preminente interesse generale.

Dalla consistenza del mezzo trasmissivo pubblico e privato deriva la necessità di una particolare normativa organica del settore che disciplini « l'assegnazione delle frequenze e l'effettuazione dei controlli e fissi le condizioni che consentano l'autorizzazione all'esercizio del diritto di iniziativa privata in modo che esso si armonizzi e non contrasti con il preminente interesse generale e si svolga nel rigoroso rispetto dei doveri ed obblighi, anche internazionali, conformi a Costituzione ».

Per conseguire questi fini, si è predisposta la presente proposta di legge che tiene conto delle diverse esperienze maturate, del contributo di studiosi e tecnici della materia, del con-

fronto culturale tra le varie forze politiche e sociali.

Quanto ai contenuti della proposta di legge, circa l'ambito locale, si fa presente che l'esperienza maturata in questi anni e la migliore conoscenza dei vari aspetti del problema, ha condotto a riconsiderare le soluzioni adottate dal disegno di legge presentato dal Governo nella passata legislatura.

Si è avuto modo anche di accertare, infatti, che la proliferazione di un gran numero di emittenti, non sorretta da una organizzazione e da un ambito di utenza adeguati, porta necessariamente alla rapida scomparsa delle stesse.

Debbono quindi adottarsi, per l'individuazione dei bacini potenziali di utenza, dei criteri fondati, da un lato, sulla valutazione del conto economico di una emittente media e, dall'altro, su indicatori socio-economici del reddito della popolazione delle varie aree, in modo che, dalla combinazione dei due elementi, possa desumersi una dimensione dell'ambito territoriale tale da assicurare alle emittenti in esso installate la previsione della economicità della gestione.

In conformità a quanto stabilito dalla legge sull'editoria sono dettate norme intese a garantire la trasparenza della proprietà delle imprese radiotelevisive e dei relativi bilanci e si è prevista una capillare disciplina della concorrenza, al fine di instaurare un corretto sistema antioligopolistico.

Gli aspetti principali considerati attingono alla produzione, alla distribuzione ed alla emissione dei programmi, al numero massimo di licenze concedibili allo stesso soggetto, ai meccanismi di acquisizione della pubblicità, ai poteri di intervento di un apposito organo di controllo, di cui si prevedono l'istituzione e la disciplina e il cui funzionamento è garantito dalla composizione da parte di persone estremamente qualificate, operanti in posizione di effettiva indipendenza ed autonomia.

Altro delicato problema è quello relativo all'attività dell'impresa radiotelevisiva: non vi è dubbio che debbano essere

stabiliti dei tempi minimi di programmazione per giornata e per settimana, sì da garantire l'effettiva utilizzazione delle frequenze assegnate, come pure va stabilita una quota di programmi autoprodotti, che sono definiti non solo in base alla durata (ed alle fasce orarie di trasmissione), ma anche in relazione alla spesa necessaria per le quote di autoproduzione.

Ugualmente delicato è il problema della pubblicità, la cui soluzione deve comportare il temperamento, richiamato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 202, di una serie di interessi e di esigenze facenti capo agli utenti del mercato pubblicitario, alle imprese produttrici di pubblicità, quali, in particolare, il servizio pubblico e la stampa.

Particolare rilievo infine assume il problema dell'interconnessione, anche alla luce della recente sentenza n. 148 della Corte costituzionale.

A questo riguardo, va tenuta distinta l'interconnessione come strumento per il trasferimento di programmi, e per la cui ammissibilità non sussistono ostacoli rilevanti, dall'interconnessione riguardata sotto il profilo del suo effetto finale, ossia delle trasmissioni dei programmi effettivamente emessi dalle varie emittenti.

La proposta di legge si compone di 54 articoli suddivisi in otto titoli che qui di seguito si illustrano.

#### *Titolo I. — Principi generali e vincoli internazionali.*

Il disegno di legge è volto a delineare un sistema radiotelevisivo misto, di cui vengono stabilite le modalità di corretto funzionamento al fine dell'equilibrio tra le componenti del sistema stesso.

Nel primo titolo vengono quindi innanzitutto indicati i caratteri del sistema misto, nel quale viene riconosciuto il ruolo del servizio radiotelevisivo pubblico e le caratteristiche generali di quello privato, tenendo conto dell'esigenza di evitare situazioni di monopolio ed oligopolio.

Nello stesso titolo I, viene inoltre disciplinato l'argomento degli accordi in-

ternazionali inerenti alle radiocomunicazioni, prevedendo l'obbligo del Governo di tenere informato il Parlamento degli accordi in corso di negoziato.

*Titolo II.* — Diffusione radio e televisiva da parte dei privati.

Innanzitutto si prevede la formazione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Comitato nazionale per la radiodiffusione, nonché gli altri organismi interessati (Ministero della difesa, Ministero dell'interno, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e gli organismi interessati) predispone, sulla base del regolamento delle radiocomunicazioni, il piano nazionale di ripartizione delle frequenze tra i vari servizi di radiocomunicazione. Il piano è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Viene poi disciplinato il piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione televisiva agli impianti, di cui vengono indicati gli obiettivi e le procedure.

Ai fini della redazione del piano di assegnazione delle frequenze agli impianti, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, acquisito il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, sottopone al Comitato nazionale per la radiodiffusione il piano di assegnazione delle frequenze agli impianti del servizio pubblico e delle emittenti private, redatto in base alle decisioni delle commissioni parlamentari sul punto di equilibrio pubblico-privato ed alle indicazioni fornite al Consiglio nazionale per la radiodiffusione dalle regioni e province autonome di apposite relazioni sulle caratteristiche locali, nonché eventuali proposte che permettano al Consiglio nazionale per la radiodiffusione di individuare bacini di utenza in base a considerazioni demografiche e socio-economiche. Il piano di assegnazione, prima della sua approvazione, deve essere trasmesso alle regioni e province autonome per il parere.

Successivamente, il piano di assegnazione è approvato, su conforme delibera-

zione del Comitato nazionale per la radiodiffusione, dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Il piano di assegnazione delle frequenze agli impianti viene aggiornato, con le stesse modalità, ogni cinque anni ovvero ogni qualvolta venga modificato il piano di ripartizione o il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o il Comitato ne ravvisi la necessità.

*Titolo III.* — Organi di pianificazione, di gestione e di controlli del sistema.

È istituito un nuovo organo, il Consiglio nazionale per la radiodiffusione, con notevole rilievo nel funzionamento del sistema.

Esso è composto da esperti in materia radioelettrica e di telecomunicazione, giuridica e socio-economica, sì da offrire, per le modalità di scelta dei componenti, sufficienti garanzie di imparzialità e competenza tecnica.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Comitato, tra l'altro, delibera in ordine alle domande di licenza per l'installazione e l'esercizio di emittenti radiofoniche e televisive private e predispone annualmente una relazione sull'attività svolta che è trasmessa al Parlamento a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Viene inoltre istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione nazionale di controllo sulla radiodiffusione, con funzioni di controllo sull'osservanza della disciplina antitrust. L'opportunità della sua istituzione deriva dalla specificità dei compiti ad essa attribuiti, distinti da quelli di carattere tecnico-amministrativo propri del Comitato nazionale per la radiodiffusione.

È inoltre istituito l'Istituto per l'analisi dell'ascolto e del mercato pubblicitario radiotelevisivo, ente pubblico avente il compito di rilevare i dati di ascolto e di investimento pubblicitario per singole emittenti.

*Titolo IV.* — Rilascio delle licenze ed obblighi dei titolari.

Per l'installazione e l'esercizio dell'impianto di emissione è prescritta la licenza. Essa non è trasferibile ed ha durata di cinque anni.

È escluso che possano esercitare l'attività di emissione gli enti pubblici, anche economici, le società a partecipazione pubblica e gli istituti di credito; inoltre, al fine di contenere il rischio di monopolio o oligopolio, è prevista l'esclusione di alcune categorie di imprenditori (quali le concessionarie di pubblicità).

Sulla domanda di licenza delibera il Comitato nazionale per la radiodiffusione che è tenuto ad effettuare una procedura concorsuale tra i vari interessati.

È prevista una quota minima di programmazione per giornata e settimana, in modo da garantire l'effettiva utilizzazione delle frequenze assegnate nonché una percentuale di programmazione originale rispetto al totale tempo di emissione settimanale.

Una particolare disciplina viene dettata per le trasmissioni preelettorali per le quali sono previste norme a tutela della pari possibilità di accesso di tutte le liste alle trasmissioni elettorali di ogni emittente.

Sono previsti limiti massimi orari all'emissione in contemporanea dello stesso programma in bacini diversi (per lo stesso bacino l'emissione in contemporanea è vietata). Sono considerate trasmissioni in contemporanea quelle seguite, per effetto di un accordo all'interno di una fascia oraria determinata. Per il collegamento fra gli impianti è imposto l'obbligo dell'uso della rete pubblica di telecomunicazione.

*Titolo V.* — Impresa radiotelevisiva privata e disciplina della concorrenza.

È istituito il registro nazionale delle imprese radiotelevisive private, la cui tenuta è affidata alla Commissione nazionale di controllo sulla radiodiffusione.

Sono tenute all'iscrizione le imprese di emissione, le concessionarie di pubblicità e le società di servizi operanti, anche

in via non esclusiva, nel settore dell'emittenza privata.

In analogia a quanto previsto nella legge n. 416 del 1981 sull'editoria, al registro sono segnalati gli elementi più significativi delle imprese in questione (proprietà, legali rappresentanti, sede, atti costitutivi, statuti, ecc.).

L'oggetto della società, che può essere di nazionalità italiana o di paesi membri della CEE, è ristretto esclusivamente all'attività di emissione.

Le emittenti radiotelevisive private devono redigere i propri bilanci secondo un modello stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con il Ministro del tesoro, sentito il parere della Commissione di controllo delle emittenti private.

*Titolo VI.* — Diffusione sonora e televisiva via cavo da parte di privati.

La diffusione via cavo si ammette non solo per i sistemi monocali, come previsto attualmente dalla legge n. 103, ma si estende anche a quelli pluricanali; inoltre anziché limitarli come estensione ad aree sino a 150.000 abitanti si consente l'estensione all'ambito regionale; infine non si prevede alcuna limitazione al numero di utenze consentite.

*Titolo VII.* — Sanzioni.

In aggiunta alle sanzioni relative alla inosservanza delle disposizioni antioligopolistiche, la legge prevede sanzioni amministrative per la trasfessione delle prescrizioni contenute nella legge stessa, nel regolamento e nella licenza.

*Titolo VIII.* — Disposizioni varie e transitorie.

Riguarda il regolamento, l'abrogazione di alcune norme superate e altre disposizioni utili per la transizione alla nuova normativa.

I proponenti, in considerazione dell'importanza e dell'urgenza della materia oggetto della presente proposta di legge, raccomandano alla Camera il più sollecito e favorevole esame.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## TITOLO I.

PRINCIPI GENERALI  
E VINCOLI INTERNAZIONALI

## ART. 1.

*(Principi generali).*

L'attività di radiodiffusione sonora e televisiva è svolta, in base a principi di equilibrata coesistenza, dal servizio pubblico radiotelevisivo ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, in modo da conseguire gli obiettivi di interesse pubblico propri del servizio stesso, nonché dalle emittenti private, ai sensi delle disposizioni della presente legge, in modo da evitare il realizzarsi di concentrazioni monopolistiche e oligopolistiche.

La libertà di espressione e il rispetto del pluralismo delle diverse tendenze sociali, politiche e culturali, costituiscono i principi informatori del sistema radiotelevisivo.

## ART. 2.

*(Accordi internazionali).*

Gli accordi internazionali inerenti alle radiocomunicazioni sono ratificati ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione. La ratifica del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni e delle sue modifiche è autorizzata con legge.

Ai fini di cui al comma precedente il Governo informa il Parlamento circa gli accordi internazionali inerenti alle radiocomunicazioni in corso di negoziato.

## TITOLO II.

DIFFUSIONE RADIO E TELEVISIVA  
DA PARTE DI PRIVATI.  
DISCIPLINA DELLE FREQUENZE.

## ART. 3.

*(Piano nazionale di ripartizione  
delle radiofrequenze).*

Il piano nazionale di ripartizione indica le bande di frequenze utilizzabili dai vari servizi di telecomunicazioni.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti il Comitato nazionale per la radiodiffusione, i Ministri dell'interno e della difesa, gli altri organismi eventualmente interessati, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, le associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative delle emittenti private nonché il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, predispone, con riferimento al regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, il piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Il piano così predisposto viene trasmesso ai Ministeri dell'interno e della difesa, i quali, entro trenta giorni dall'invio, possono proporre motivate modifiche a quelle parti del piano che riguardino i settori di propria competenza; ove detti Ministeri intendano opporre il segreto di Stato, si applicano le disposizioni della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Nel caso in cui il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni non ritenga di aderire alle proposte di modifica, la decisione definitiva è rimessa al Consiglio dei ministri.

Il piano è approvato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il piano è aggiornato, con le modalità previste nei precedenti commi, ogni cinque anni ed ogni qualvolta il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessità.



## ART. 4.

*(Piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione: obiettivi).*

Il piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione, redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano di cui all'articolo precedente, deve garantire:

a) al servizio pubblico radiotelevisivo una presenza su tutto il territorio nazionale tale da conseguire gli obiettivi di interesse pubblico propri del servizio stesso;

b) alle emittenti private un bacino di utenza idoneo a consentire l'economicità della gestione e la coesistenza di un numero di impianti tale da evitare situazioni di monopolio od oligopolio;

c) agli impianti ripetitori di programmi radiotelevisivi esteri, di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, una presenza comunque subordinata al soddisfacimento delle esigenze di cui alle lettere a) e b).

## ART. 5.

*(Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione televisiva: procedimento).*

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Comitato nazionale per la radiodiffusione, invia ai Presidenti delle Camere una relazione illustrativa sulla situazione del servizio pubblico radiotelevisivo e delle emittenti private e sulle ipotesi di equilibrio fra servizio pubblico ed emittenza privata compatibili con gli obiettivi di cui all'articolo precedente.

La relazione è trasmessa alle Commissioni parlamentari permanenti competenti in materia di telecomunicazioni, le quali, sulla base degli elementi tecnici forniti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o acquisiti diretta-

mente, ai sensi dei rispettivi regolamenti, danno le direttive per la determinazione della posizione di equilibrio fra il settore pubblico e quello privato, che deve essere rispettata nella predisposizione del piano di assegnazione delle frequenze.

Ai fini della redazione del predetto piano le regioni e le province di Trento e di Bolzano trasmettono al Comitato nazionale per la radiodiffusione, entro trenta giorni dalla richiesta, una relazione sulle caratteristiche socio-economiche, geografiche e culturali della regione o della provincia e formulano al medesimo Comitato eventuali proposte riguardanti la collocazione e la delimitazione di bacini di utenza televisivi.

Il Comitato nazionale per la radiodiffusione, sulla base dei criteri indicati nel successivo articolo 6, provvede all'individuazione dei bacini d'utenza.

Nel rispetto degli obiettivi indicati nell'articolo precedente e delle determinazioni del Parlamento e sulla base delle relazioni e delle proposte di cui ai commi precedenti, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Comitato nazionale per la radiodiffusione, redige un piano di massima di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione televisive con l'indicazione del numero e delle caratteristiche dei bacini d'utenza ipotizzati e lo trasmette alle regioni ed alle province di Trento e di Bolzano.

Le regioni e le province autonome, nell'esprimere il proprio parere sul piano di massima, possono proporre ipotesi diverse di bacini, in relazione alle proprie caratteristiche naturali, socio-economiche e culturali. Esse possono, altresì, d'intesa tra loro, proporre bacini d'utenza comprendenti territori confinanti.

Decorsi trenta giorni dall'invio del piano di massima senza che sia pervenuto l'avviso di cui al comma precedente si prescinde dall'avviso stesso.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, acquisito il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, sottopone al Comitato nazionale per la radiodiffusione il piano di assegnazione

delle frequenze agli impianti del servizio pubblico e delle emittenti private.

Il piano di assegnazione delle frequenze è approvato, su conforme deliberazione del Comitato nazionale per la radiodiffusione, dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

#### ART. 6.

*(Criteri per la determinazione dei bacini d'utenza).*

Per l'individuazione dei bacini d'utenza il Comitato nazionale per la radiodiffusione valuta il flusso di entrate complessivo potenzialmente idoneo a permettere la coesistenza di un numero di impianti tale da evitare situazioni di monopolio o di oligopolio. A tal fine tiene conto dell'entità numerica della popolazione servita nonché del reddito medio *pro-capite* e della capacità di consumi interni delle famiglie.

Per l'individuazione dei bacini d'utenza il Comitato ha riguardo anche alla distribuzione territoriale della popolazione residente ed alle condizioni geografiche, urbanistiche e sociali della zona.

Il piano stabilisce l'ubicazione di massima degli impianti trasmettenti ed i parametri radioelettrici che li caratterizzano.

Per completare la copertura del bacino di utenza delle singole emittenti, in relazione alla loro effettiva ubicazione, può essere autorizzato l'uso di ripetitori con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 49.

Di norma il bacino d'utenza non deve eccedere l'ambito regionale. In casi particolari il bacino d'utenza può comprendere il territorio di regioni limitrofe specie quando ciò si renda necessario in relazione a quanto previsto dal primo capoverso del presente articolo.

Rimane salva la disciplina vigente in materia di rilascio di concessioni di collegamenti radioelettrici ad uso privato; la durata della concessione e gli obblighi del titolare sono stabiliti in conformità con le disposizioni della presente legge.

## ART. 7.

*(Radiodiffusione sonora).*

Per la radiodiffusione sonora il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni predispone, tenendo conto degli accordi internazionali vigenti, un piano di assegnazione delle frequenze con il quale si determinano, per ogni bacino d'utenza televisivo, l'ubicazione degli impianti, le frequenze di irradiazione e la relativa potenza con l'obiettivo — tenuto conto, per il primo piano, della situazione esistente — di permettere la coesistenza del maggior numero possibile di impianti e la concentrazione prevalente nelle zone con maggiore densità di popolazione.

Ogni emittente deve servire nuclei abitati di almeno ventimila abitanti, salvo che trattasi di comune con popolazione inferiore.

Il piano è sottoposto al Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione ed è approvato, in conformità della deliberazione del Comitato nazionale per la radiodiffusione, dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Nel caso in cui le domande per l'installazione e l'esercizio di emittenti di radiodiffusione sonora risultino superiori alle disponibilità del piano di cui ai precedenti commi, il Comitato nazionale per la radiodiffusione richiede al Ministero la predisposizione di un nuovo piano finalizzato all'aumento del numero di emittenti fermo restando il limite di cui al primo comma. Se le domande risultino ancora superiori alle disponibilità, il Comitato procede ad una comparazione delle stesse sulla base degli elementi di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 10.

## ART. 8.

*(Aggiornamenti periodici dei piani di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione).*

I piani di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione devono essere aggior-

nati, con le modalità previste negli articoli 5 e 7 ogni cinque anni e comunque ogni qualvolta sia modificato il piano di ripartizione delle frequenze di cui all'articolo 3 ovvero il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni o il Comitato nazionale per la radiodiffusione ne ravvisino la necessità.

### TITOLO III.

#### ORGANI DI PIANIFICAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO DEL SISTEMA.

##### ART. 9.

*(Comitato nazionale  
per la radiodiffusione).*

Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è istituito il Comitato nazionale per la radiodiffusione.

Il Comitato è composto da:

a) il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che lo presiede;

b) sei esperti dei quali tre designati dal Presidente del Senato della Repubblica e tre dal Presidente della Camera dei deputati;

c) sei esperti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri;

d) quattro esperti designati dalla Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

e) il presidente del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

f) il direttore generale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

g) il direttore centrale dei servizi radioelettrici dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

I membri di cui alle lettere b), c) e d) debbono essere esperti in materia di telecomunicazioni, o in materie giuridiche o

economico-statistiche e non possono rivestire la qualifica di dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Le designazioni sono effettuate in modo da garantire l'equilibrata presenza di esperti per ognuna delle materie sopraindicate.

I membri di cui alle lettere *e)*, *f)* e *g)* non hanno diritto al voto.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Comitato elegge nel suo ambito un vice presidente.

La carica di membro del Comitato è incompatibile con quella di membro del Parlamento e dei consigli regionali e delle province di Trento e di Bolzano, di presidente di amministrazioni provinciali e di sindaco dei comuni capoluoghi di provincia. Non possono altresì far parte del Comitato i soggetti titolari, amministratori, dipendenti, rappresentanti o consulenti di imprese o società esercenti attività radiotelevisive, pubblicitarie o editoriali.

All'atto dell'accettazione della nomina i membri dipendenti dallo Stato, ad eccezione di quelli di cui alle lettere *e)*, *f)* e *g)*, sono collocati fuori ruolo.

In caso di assenza dai lavori per un periodo superiore a sei mesi i membri del Comitato decadono dall'incarico e sono sostituiti con le modalità previste per la nomina.

#### ART. 10.

##### *(Attribuzioni del Comitato nazionale per la radiodiffusione).*

Il Comitato nazionale per la radiodiffusione esercita le seguenti funzioni:

*a)* delibera sui piani di assegnazione delle frequenze;

*b)* delibera in ordine alle domande di licenza per l'installazione e l'esercizio di emittenti radiofoniche e televisive private;

*c)* delibera, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa, in

ordine alle domande di licenza relative all'installazione e all'esercizio degli impianti ripetitori di programmi sonori e televisivi esteri ed esercita le altre competenze indicate dagli articoli 38 e 40 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

d) esercita i controlli di cui all'articolo 11;

e) delibera sulla revoca e sulla decadenza delle licenze nei casi previsti dalla presente legge, salvo i casi di competenza della Commissione di controllo di cui all'articolo 15;

f) svolge le altre funzioni previste dalla presente legge.

Gli atti del Comitato sono emanati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in conformità alle deliberazioni del Comitato stesso.

Tutti gli atti del Comitato sono pubblici, salvo quanto disposto dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, sulla disciplina del segreto di Stato.

#### ART. 11.

*(Controlli e verifiche).*

Il Comitato nazionale per la radiodiffusione può disporre sopralluoghi da effettuare dai competenti circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, ai fini della verifica tecnica degli impianti e del rispetto delle altre condizioni contenute nella licenza.

I direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche sono tenuti a segnalare, entro il più breve tempo possibile, al Comitato nazionale per le radiodiffusioni le violazioni commesse dai titolari delle licenze di cui agli articoli 18 e 35, delle quali vengano comunque a conoscenza, ferme restando le altre segnalazioni e denunce alle quali siano obbligati per legge.

I titolari delle licenze sono tenuti a trasmettere con periodicità trimestrale al Comitato nazionale, per il tramite dei competenti circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, l'elenco dettaglia-

to delle trasmissioni effettuate, ivi comprese quelle pubblicitarie, con l'indicazione dei relativi orari.

ART. 12.

*(Funzionamento del Comitato).*

Presso il Comitato nazionale per la radiodiffusione è istituito un ufficio di segreteria composto di personale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; il numero e le qualifiche delle unità da applicare al predetto ufficio sono stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro.

L'attività istruttoria ed ispettiva necessaria per l'esercizio delle attribuzioni del Comitato è svolta dagli uffici e dal personale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Comitato può chiedere informazioni al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, alle emittenti private e ad istituti pubblici di ricerca e può avvalersi dell'opera di consulenti esterni.

Il Comitato può altresì consultare le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province ed i comuni per ottenere elementi utili in ordine all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalla legge.

Le spese per il funzionamento del Comitato sono a carico del bilancio dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Le deliberazioni concernenti i piani di assegnazione delle frequenze di cui agli articoli 5 e 7, l'approvazione del regolamento di cui all'articolo 49 e la nomina del vice presidente sono adottate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti.

ART. 13.

*(Indennità).*

Ai membri del Comitato nazionale per la radiodiffusione ed al personale addetto



alla relativa segreteria competono le indennità fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro.

Ai membri del Comitato che non rivestono la qualifica di dipendente statale spetta, per le missioni compiute in dipendenza della loro carica, il trattamento di missione previsto per gli impiegati dello Stato con qualifica di dirigente generale.

ART. 14.

*(Relazioni al Parlamento).*

Il Comitato nazionale per la radiodiffusione e la Commissione nazionale di controllo sulla radiodiffusione predispongono annualmente relazioni sull'attività svolta che sono trasmesse al Parlamento a cura, rispettivamente, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

ART. 15.

*(Commissione nazionale di controllo sulla radiodiffusione).*

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Commissione nazionale di controllo sulla radiodiffusione.

La Commissione è composta dal presidente e da quattro membri, scelti fra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale ovvero ricoprano la carica di presidente di sezione della Corte di cassazione o del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o siano professori universitari di ruolo nelle discipline giuridiche, aziendalistiche ed economiche, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

I membri durano in carica cinque anni, non possono essere confermati e non possono esercitare per la durata dell'incarico, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, né essere

amministratori di enti pubblici e privati, né ricoprire cariche elettive.

All'atto dell'accettazione della nomina i membri dipendenti dello Stato sono collocati fuori ruolo e i professori universitari sono collocati in aspettativa.

Ai membri della Commissione è assegnata una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale.

Alle dipendenze della Commissione è posto un ufficio di segreteria, composto di personale dipendente dallo Stato, che è collocato fuori ruolo, il cui contingente è determinato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro.

Le spese di funzionamento dell'ufficio di segreteria sono poste a carico dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

#### ART. 16.

##### *(Funzioni della Commissione).*

La Commissione nazionale di controllo sulla radiodiffusione vigila sull'osservanza delle norme della presente legge intese a garantire l'indipendenza e la libera concorrenza fra le imprese radiotelevisive private e ad impedire ogni forma di monopolio o di oligopolio nel settore.

A tal fine provvede:

a) a tenere il registro nazionale delle imprese radiofoniche e televisive private e delle imprese di produzione o distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi privati;

b) a promuovere e coordinare l'attività istruttoria ed ispettiva dei competenti organi dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni necessaria per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente comma;

c) a pronunciare la decadenza della licenza nei casi previsti dall'articolo 42.

La Commissione stessa svolge per il settore della radiodiffusione radiotelevisi-

siva privata le stesse funzioni attribuite alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza del servizio radiotelevisivo pubblico dall'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

ART. 17.

*(Istituto per l'analisi dell'ascolto).*

È istituito l'Istituto per l'analisi dell'ascolto e del mercato pubblicitario radiotelevisivo con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia finanziaria.

L'Istituto ha il compito di fornire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al Comitato nazionale per la radiodiffusione, alla Commissione nazionale di controllo sulle radiodiffusioni ed a tutti gli operatori del settore i dati di ascolto e di investimento pubblicitario per singole emittenti radiotelevisive. Esso svolge la propria attività in conformità alle direttive del Comitato e della Commissione.

Per il compimento delle operazioni di rilevazione e di accertamento l'Istituto si avvale di altri organismi specificatamente qualificati in tali attività.

L'Istituto è finanziato dalle parti di ogni contratto di pubblicità radiotelevisiva con un contributo determinato annualmente dalla Commissione sulla base del fatturato pubblicitario previsto per l'anno successivo e sull'ipotesi di costo dell'indagine dell'ascolto. Il contributo deve essere versato nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 49.

Sono organi dell'Istituto: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori ed il comitato di garanzia composto da un rappresentante dell'Istituto centrale di statistica, della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, delle emittenti private, degli utenti di pubblicità e delle agenzie di pubblicità.

Le norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sul funzionamento dell'Istituto sono contenute nello statuto che è

approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

#### TITOLO IV.

#### RILASCIO DELLE LICENZE ED OBBLIGO DEI TITOLARI

##### ART. 18.

*(Licenza per l'installazione e l'esercizio di impianti radiotelevisivi privati).*

Chiunque intende installare e gestire impianti radiotelevisivi privati deve ottenere apposita licenza.

Essa ha la durata di cinque anni, non è trasferibile e deve indicare la frequenza sulla quale l'impianto è abilitato a trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area da servire, nonché gli altri elementi prescritti dal regolamento dell'impianto di cui all'articolo 49.

La licenza dà titolo ad ottenere il collegamento tra studio di produzione e l'impianto trasmittente.

##### ART. 19.

*(Numero massimo di licenze consentite).*

Nessuno può ottenere più di una licenza radiofonica o televisiva.

Chi ha ottenuto la licenza per un impianto televisivo può ottenere la licenza anche per un impianto radiofonico a condizione che nella stessa area territoriale il numero delle domande per il settore radiofonico non sia superiore al numero delle assegnazioni di frequenza disponibili.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarità della licenza è equiparata la partecipazione, anche se minoritaria, in società titolari di licenza.

## ART. 20.

*(Requisiti dei richiedenti -  
Forma delle imprese).*

La licenza può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche private che abbiano la cittadinanza o la nazionalità italiana o di un Paese facente parte della Comunità economica europea.

La licenza può essere altresì rilasciata a società non aventi personalità giuridica ma soggette ad iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2200 del codice civile, sempreché i titolari delle quote di partecipazione siano in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

Per ottenere la licenza le persone giuridiche e le società di persone o di capitali non possono svolgere, a norma dello statuto, attività diversa da quella radiotelevisiva.

La licenza non può essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a società a partecipazione pubblica e ad istituti di credito, né a soggetti che siano titolari di imprese concessionarie di pubblicità o di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi.

La licenza non può, altresì, essere rilasciata a coloro che abbiano riportato condanne penali a pena detentiva per delitti non colposi o che siano stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e da successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

## ART. 21.

*(Contenuto delle domande).*

La domanda per ottenere la licenza prevista dall'articolo 18 diretta al Comitato nazionale per la radiodiffusione, deve essere presentata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nel termine di sessanta giorni dalla pubblica-

zione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del bando, emanato dal Comitato stesso, contenente l'indicazione del numero delle licenze che possono essere assentite per ciascun bacino di utenza.

La domanda deve specificare il tipo di licenza, radiofonica o televisiva, richiesta, il bacino d'utenza per il quale si concorre, le caratteristiche tecniche dell'impianto risultanti dal progetto tecnico da allegare, redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 49 e deve contenere la dichiarazione del richiedente relativa al possesso dei requisiti prescritti dalla legge nonché l'impegno a versare il contributo previsto dal quarto comma dell'articolo 17.

La domanda deve inoltre specificare:

a) i dati relativi al soggetto richiedente;

b) il piano di massima economico-finanziario, esteso all'arco temporale di durata della licenza;

c) gli elementi, relativi ai criteri indicati dall'articolo 22, da valutare ai fini della formazione della graduatoria dei richiedenti;

d) i bacini d'utenza per i quali sia stata eventualmente presentata altra richiesta di licenza;

e) gli elementi atti a dimostrare il rispetto delle norme antioligopolistiche di cui alla presente legge;

f) l'eventuale richiesta di collegamento tra lo studio di produzione e l'impianto trasmittente.

Le domande devono essere corredate di tutta la documentazione utile per illustrare gli elementi suddetti.

Il bando può prescrivere particolari modalità di presentazione delle domande e l'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

Ciascuno dei richiedenti può ottenere a proprie spese la copia della documentazione presentata dagli altri richiedenti.

## ART. 22.

*(Comparazione tra le domande di licenze per radiodiffusione televisiva).*

Nel caso in cui le domande siano superiori al numero delle assegnazioni di frequenza disponibili, il Comitato nazionale per la radiodiffusione procede ad una valutazione comparativa delle medesime sulla base dei seguenti elementi:

a) percentuale dei programmi auto-prodotti;

b) percentuale dei programmi di produzione nazionale;

c) spazio destinato all'accesso;

d) spazio destinato a notiziari giornalistici;

e) eventuali esperienze maturate, in precedenza, nel settore radiotelevisivo o in quelli dell'editoria e dello spettacolo.

Gli elementi di cui alle lettere a), b), c) e d) sono indicati su base settimanale; per gli stessi il Comitato stabilisce un limite massimo.

Il Comitato assegna un punteggio a ciascuno degli elementi suindicati, sulla base di una scala di grandezze stabilita prima dell'esame delle domande.

Al termine dell'esame comparativo è compilata la graduatoria; in caso di parità di punteggio la precedenza è determinata dall'ordine di presentazione delle domande.

Le licenze sono rilasciate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in conformità della graduatoria. La graduatoria ha validità biennale; qualora, durante il predetto periodo, risultino disponibili frequenze per rinuncia, revoca, o decadenza, delle licenze, esse sono assegnate secondo l'ordine della graduatoria.

Nel caso in cui un soggetto sia stato utilmente collocato nella graduatoria in più di un bacino d'utenza, il Comitato lo invita ad indicare, entro trenta giorni, il bacino preferito. Decorso inutilmente ta-

le termine, è rilasciata la licenza per il bacino ove il soggetto risulti meglio collocato in graduatoria; in caso di parità, decide il Comitato.

Alla scadenza del biennio di validità della graduatoria o all'atto dell'esaurimento della graduatoria stessa, qualora si verificano disponibilità di frequenze per rinuncia, revoca o decadenza dalla licenza, il Comitato nazionale per la radiodiffusione emana il bando di cui all'articolo precedente.

ART. 23.

*(Obblighi dei titolari di emittenti radiotelevisive private).*

I titolari di emittenti radiotelevisive private sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti nella presente legge nonché la disciplina dettata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali in materia di telecomunicazioni e di utilizzazione delle opere dell'ingegno.

Le caratteristiche tecniche degli impianti e la qualità del servizio reso devono corrispondere alle norme ed alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle stabilite dal Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.

È vietata la trasmissione di messaggi cifrati e convenzionali.

È vietata altresì la trasmissione di immagini o suoni raccapriccianti o osceni o che costituiscano altrimenti offesa al buon costume ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione o che abbiano, comunque, i caratteri indicati nell'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Per le trasmissioni radiotelevisive destinate all'infanzia e all'adolescenza vale inoltre il disposto dell'articolo 14 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Nel caso di violazione dei divieti di cui al terzo e al quarto comma del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 528 del codice penale.



## ART. 24.

*(Tempo di trasmissione - Autoproduzione).*

I titolari delle licenze di radiodiffusione sonora e televisiva sono tenuti a trasmettere rispettivamente programmi per non meno di otto e sei ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro e quarantotto ore settimanali. Non si considerano programmi le trasmissioni consistenti in immagini fisse o meramente ripetitive.

La percentuale dei programmi originali non può essere inferiore, in ogni caso, al trenta per cento del totale settimanale, per le trasmissioni effettuate nel periodo compreso fra le ore 19 e le ore 22, nonché al 20 per cento del totale settimanale per le trasmissioni effettuate nelle altre ore della giornata. Inoltre, le somme destinate alla realizzazione dei programmi originali non possono essere inferiori al 25 per cento di quelle spese complessivamente per i programmi trasmessi.

Si considerano originali i programmi ideati e realizzati in proprio o in coproduzione fra più titolari di licenza. In tale ultimo caso, si valuta la quota imputabile ai singoli partecipanti in relazione all'apporto economico-finanziario di ciascuno. La percentuale dei programmi ideati e realizzati in proprio non può in alcun modo essere inferiore al 50 per cento dei programmi originali.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, il titolare della licenza deve risultare indicato, nei titoli di testa del programma trasmesso, come produttore dell'opera e deve comunque essere, in tutto o in parte, titolare di diritti di utilizzazione dell'opera stessa.

Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma non si applicano alle trasmissioni di radiodiffusione sonora.

## ART. 25.

*(Trasmissione televisiva di film).*

La trasmissione dei film di lungometraggio, ad eccezione di quelli realizzati

come prodotti originali ai sensi dell'articolo 24, non può essere effettuata se non sia decorso un periodo minimo di tre anni dalla data di prima proiezione in pubblico in Italia, accertata dalla Società italiana autori ed editori.

Non è ammessa la trasmissione televisiva di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione in pubblico o vietati ai minori di diciotto anni.

In caso di violazione del divieto di cui al precedente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto televisivo.

Le emittenti televisive private devono riservare almeno il 30 per cento del tempo dedicato alla trasmissione di film di lungo, medio e cortometraggio a quelli di produzione nazionale o di Paesi facenti parte della Comunità economica europea.

#### ART. 26.

##### *(Trasmissioni pre-elettorali).*

Durante la campagna elettorale per l'elezione dei membri del Parlamento o degli organi regionali, provinciali e comunali, le emittenti radiotelevisive private possono riservare, a pagamento, a favore delle liste che concorrono alle elezioni, tempi di trasmissione non superiori al 20 per cento del totale delle ore di trasmissioni settimanali.

A tal fine, entro cinque giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali, le emittenti debbono comunicare al segretario comunale del comune capoluogo della regione in cui ciascuna emittente opera, il numero complessivo di ore riservate alle trasmissioni pre-elettorali, gli orari della giornata in cui saranno effettuate nonché le tariffe fissate per le singole trasmissioni ed i meccanismi per accedervi.

Tutte le liste ammesse alle elezioni hanno diritto di accedere al servizio a parità di condizioni, con il limite che ciascuna lista non può usufruire, per ogni

emittente, di un tempo superiore al 20 per cento di quello complessivamente destinato alle trasmissioni elettorali.

Scaduto il termine di cui al secondo comma gli elenchi delle emittenti che offrono spazi per il servizio di propaganda elettorale, con l'indicazione del tempo riservato a tali trasmissioni e delle condizioni tariffarie, possono essere consultati dai rappresentanti delle liste ammesse a concorrere alle elezioni, i quali presentano al segretario comunale la richiesta di accesso al servizio con l'indicazione delle emittenti presso cui desiderano effettuare le trasmissioni.

La priorità fra le liste, fermi i limiti di cui al terzo comma, è determinata dall'ordine di presentazione delle domande.

Sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo vigila il Comitato nazionale per la radiodiffusione, il quale provvede anche, in caso di violazione della stessa, ad applicare le sanzioni previste dall'articolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1975, n. 156, come modificato dall'articolo 45 della presente legge.

#### ART. 27.

##### *(Pubblicità).*

La pubblicità diffusa dalle emittenti radiotelevisive private non può superare il 20 per cento delle ore giornaliere di trasmissione e comunque il 15 per cento del totale delle ore settimanali effettivamente dedicate alla trasmissione dei programmi.

In ogni caso è vietato mandare in onda gli inserti pubblicitari nel corso delle singole trasmissioni.

#### ART. 28.

##### *(Pubblicità locale).*

Alle emittenti radiotelevisive private che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 29 è vietato diffondere pub-

blicità locale oltre il termine dei due terzi della pubblicità indicata dall'articolo 27.

Per pubblicità locale, ai sensi del comma precedente, si intende quella riferita ad attività commerciali il cui esercizio si svolge nell'ambito del bacino di utenza cui si riferisce la licenza radiotelevisiva.

#### ART. 29.

*(Trasmissioni in contemporanea).*

Si considerano trasmissini in contemporanea quelle eseguite, per effetto di un accordo, contemporaneamente ovvero quando tra il termine dell'una e l'inizio dell'altra intercorre un intervallo inferiore alle sei ore.

Le trasmissioni in contemporanea sono vietate nell'ambito dello stesso bacino d'utenza. Esse possono essere ammesse in bacini diversi, previa autorizzazione da chiedersi al Comitato nazionale per la radiodiffusione per non più di due ore giornaliere per trasmissioni culturali, educative, scientifiche e sportive.

#### ART. 30.

*(Utilizzo di sistemi di telecomunicazione).*

Per la trasmissione dei programmi come per i collegamenti di telecomunicazione, necessari alle emittenti private in ausilio all'attività di radiodiffusione, devono essere utilizzati, sulla base della normativa vigente ed avuto riguardo al massimo grado di ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture esistenti, mezzi delle reti pubbliche o delle concessionarie di pubblici servizi di telecomunicazione.

In caso di indisponibilità di tali mezzi si applicano le disposizioni dell'articolo 214 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

## ART. 31.

*(Rettifica).*

Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie alla verità ha il diritto di chiedere che sia trasmessa apposita rettifica.

La rettifica è effettuata entro ventiquattro ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione della quale si chiede la rettifica.

Il rifiuto di ottemperare all'obbligo di rettifica è punito con le sanzioni previste dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nel testo risultante dall'articolo 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Valgono per il resto, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 7 e 31 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

## ART. 32.

*(Comunicati di organi pubblici).*

Per soddisfare esigenze di pubblica necessità, il Governo, le regioni e gli enti pubblici territoriali, nell'ambito dei bacini di propria competenza, possono chiedere la trasmissione di brevi comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi tempestivamente e, comunque, nelle fasce orarie più opportune in relazione al contenuto ed alla rilevanza dei comunicati stessi e, ove necessario, ripetuti.

## ART. 33.

*(Registrazione e conservazione dei programmi).*

Il titolare della licenza di cui all'articolo 18 deve tenere un registro, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e bollato e vidimato in conformità alle disposizioni dell'articolo 2215 del codice civile, su cui devono essere annotati i dati relativi ai programmi trasmessi,

nonché alla loro provenienza con l'indicazione degli estremi del contratto di acquisizione o con la specificazione dell'attività di produzione.

È tenuto altresì a conservare la registrazione dei programmi per un mese dalla data di trasmissione.

#### ART. 34.

*(Emittenti private senza finalità di lucro).*

Coloro che intendono svolgere attività di radiodiffusione senza finalità di lucro e non siano titolari della licenza di cui all'articolo 18 possono rivolgere, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 49, domanda al Comitato nazionale per la radiodiffusione per ottenere una licenza per la diffusione di programmi radiotelevisivi il cui esercizio riguarda un'area limitata rispetto al bacino d'utenza e sia compatibile con gli impianti pianificati del bacino.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni predispone una relazione tecnica che viene sottoposta al Comitato nazionale per la radiodiffusione perché valuti se, nei piani di assegnazione relativi al bacino di utenza interessato, esistano spazi non coperti dagli impianti pianificati che permettano il soddisfacimento delle richieste.

In caso positivo il Comitato provvede al rilascio delle licenze senza l'osservanza delle particolari procedure previste per le emittenti private aventi come ambito l'intero bacino d'utenza.

Ai titolari della licenza di cui al presente articolo si applicano tutte le disposizioni dettate per le licenze di cui all'articolo 18, ad eccezione dell'articolo 24 riguardante la percentuale di programmi autoprodotti.

È vietato alle medesime emittenti trasmettere comunicati commerciali ed altre forme di pubblicità.

Le condizioni tecniche cui devono attenersi le emittenti indicate al primo comma del presente articolo sono stabilite dal Comitato ed indicate nella licenza.

La licenza di cui al primo comma del presente articolo può essere richiesta anche da soggetti che intendono esercitare l'attività radiotelevisiva con finalità commerciali. In tal caso la licenza può essere assentita a condizione che siano state soddisfatte le richieste di coloro che non si propongono finalità di lucro ed i titolari sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni che disciplinano la licenza di cui all'articolo 18.

ART. 35.

*(Impianti ripetitori di programmi sonori e televisivi esteri).*

Le domande per ottenere le licenze di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dirette al Comitato nazionale per la radiodiffusione, sono presentate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, indicando le località nelle quali gli impianti saranno posti, la potenza e le altre caratteristiche tecniche previste dalla predetta legge e dal regolamento, approvato con decreto ministeriale 16 luglio 1975 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 luglio 1975, nonché l'emittente i cui programmi si intendono diffondere.

Ai fini del rilascio delle licenze il Comitato verifica la disponibilità di assegnazione delle frequenze nelle aree che si vogliono servire con gli impianti ripetitori.

Le eventuali interconnessioni tra impianti ripetitori sono realizzate in conformità delle disposizioni della presente legge.

È vietata l'utilizzazione degli stessi impianti per la diffusione di programmi radiotelevisivi da parte di emittenti private e per la ripetizione di programmi esteri.

Le licenze previste dal presente articolo possono essere rilasciate in seguito ad accordi internazionali, ratificati previa autorizzazione del Parlamento, che contemplino la clausola di reciprocità, salvo il rispetto delle norme comunitarie.

Negli articoli da 38 a 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole « autorizzazione » e « autorizzazioni » sono sostituite dalle parole « licenza » e « licenze ».

#### TITOLO V.

#### IMPRESA RADIOTELEVISIVA PRIVATA E DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA.

#### ART. 36.

*(Registro nazionale delle imprese radiotelevisive private).*

È istituito il registro nazionale delle imprese radiotelevisive private la cui tenuta è affidata alla Commissione di controllo di cui al precedente articolo.

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro i titolari delle licenze di cui agli articoli 18 e 35, nonché le imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi privati.

All'atto della richiesta di iscrizione nel registro i titolari delle licenze devono depositare:

a) una dichiarazione, con firma autenticata, del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, dalla quale risultino il nome o la ragione sociale della persona fisica o giuridica che ha la proprietà dell'impianto;

b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché, qualora l'impresa sia costituita in forma di società, copia della deliberazione relativa alla nomina degli organi sociali;

c) copia della licenza.

Le imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità, oltre alla dichiarazione ed agli atti indicati nel comma precedente, devono depositare una dichiarazione contenente l'elenco delle emittenti private servite.



Le variazioni concernenti il contenuto dei documenti di cui ai commi terzo e quarto devono essere comunicate alla Commissione di controllo entro trenta giorni dal loro verificarsi.

Agli amministratori che violano le disposizioni del presente articolo si applicano le pene stabilite nel sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

Sono nulli i contratti stipulati tra le emittenti radiotelevisive private e le imprese di produzione, di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità allorché anche una soltanto delle parti contraenti non sia iscritta nel registro nazionale.

#### ART. 37.

*(Imprese titolari di licenze di radiodiffusione private).*

Agli effetti della presente legge le società in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.

Quando l'impresa è costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto e le quote devono essere intestate a persone fisiche od a società in nome collettivo o in accomandita semplice.

Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a società per azioni, in accomandatita per azioni o a responsabilità limitata solo se la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto o delle quote di tali società sono intestate a persone fisiche. Il venir meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro nazionale delle imprese radiotelevisive private.

È vietata l'intestazione a società fiduciarie o estere della maggioranza delle azioni o delle quote delle società titolari della licenza di cui all'articolo 18 costi-

tuite in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle società stesse ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Analogo divieto vale per le azioni delle società che direttamente o indirettamente controllino le società titolari delle licenze di cui all'articolo 18 o ad esse siano collegate.

Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a richiedere l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive dell'elenco dei soci aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio delle società, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entità delle quote da essi possedute, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Nei casi in cui è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'impresa è tenuta a richiedere l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive dell'elenco dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entità delle quote da essi possedute.

Le persone fisiche e le società che controllano una società titolare della licenza di cui all'articolo 18, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed alla Commissione di controllo entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisto.

Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati nell'articolo 2359 del codice civile o ogni caso di collegamenti di carattere finanziario e organizzativo tali da consentire la trasmissione degli utili e delle perdite o l'esercizio dei poteri imprenditoriali propri di ciascun soggetto in funzione di uno scopo comune.

Agli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti si applicano le pene stabilite nel sesto comma

dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

Le società per azioni di cui al presente articolo sono in ogni caso sottoposte alla disciplina di cui al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

ART. 38.

*(Trasferimento di proprietà  
delle imprese radiotelevisive).*

Deve essere data comunicazione scritta alla Commissione nazionale di controllo, per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 36, di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, delle imprese costituite in forma individuale ovvero di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di società titolari della licenza di cui all'articolo 18 che interessino più del 10 per cento del capitale sociale o della proprietà.

Nella comunicazione devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome, la ragione o denominazione sociale dell'avente causa, nonché il titolo e le condizioni in base alle quali il trasferimento è effettuato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengono a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore al 10 per cento.

L'efficacia del trasferimento, anche tra le parti, è subordinata all'iscrizione nel registro.

L'avente causa o, se si tratta di società, il legale rappresentante, sono puniti, ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo, con la reclusione fino ad un anno e con la multa non inferiore a lire due milioni.

## ART. 39.

*(Bilanci delle emittenti private).*

Le emittenti radiotelesive private devono presentare, entro il 31 luglio di ogni anno, al Comitato nazionale per la radiodiffusione ed alla Commissione nazionale per il controllo sulle radiodiffusioni i propri bilanci redatti secondo il modello approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con il Ministro del tesoro, sentiti il Comitato e la Commissione.

Al bilancio devono essere allegati i dati relativi ai programmi trasmessi, distinti a seconda che siano acquistati, con l'indicazione dell'impresa di produzione o di distribuzione da cui sono stati acquistati, o autoprodotti, con l'indicazione delle somme destinate alla realizzazione dei programmi originali, i dati relativi alla pubblicità trasmessa, con l'indicazione delle imprese concessionarie e dei relativi proventi, nonché un elenco in cui siano nominativamente indicati i finanziatori e i sottoscrittori a qualsiasi titolo di somme a favore dell'emittente.

I bilanci delle emittenti private devono essere certificati da società aventi i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1976, n. 136, all'uopo autorizzate dalla Commissione nazionale per la società e la borsa.

Il titolare della licenza di cui all'articolo 18, il legale rappresentante e gli amministratori dell'impresa che omettono il deposito del bilancio ovvero non vi provvedono nel termine indicato nel primo comma, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tre a dieci milioni di lire.

Nel caso di falsità nei bilanci si applica la sanzione di cui all'articolo 2621 del codice civile.

## ART. 40.

(Imprese di servizi).

Le imprese concessionarie di pubblicità, di produzione o di distribuzione di programmi e le altre imprese diverse dalle emittenti che operano nel settore radiotelevisivo privato devono presentare alla Commissione nazionale di controllo sulle radiodiffusioni, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri bilanci, corredati da un documento da cui risultino analiticamente gli elementi contabili relativi ai contratti stipulati con le emittenti private. Tale documento è compilato sulla base di modelli approvati con le modalità previste dal primo comma del precedente articolo 39 che contengono l'indicazione delle emittenti con le quali sono stati stipulati i contratti, le eventuali clausole di esclusiva, gli eventuali minimi garantiti pattuiti, i pagamenti eseguiti in favore di ogni emittente, le modalità dei pagamenti stessi, le entrate delle imprese in relazione alle singole emittenti ed ogni altro elemento ritenuto necessario ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle disposizioni antioligopolistiche.

Alle imprese di cui al comma precedente è vietato stipulare contratti in esclusiva con più di un'emittente nel medesimo bacino di utenza e di superare, con contratti in esclusiva, in campo nazionale, la percentuale del 15 per cento riferita all'ascolto complessivo delle emittenti interessate; tale percentuale non può comunque superare il 33 per cento riferito all'ascolto complessivo delle emittenti private.

La percentuale di cui al comma precedente è ridotta del 20 per cento per le imprese che operano in più campi del settore radiotelevisivo privato e del 20 per cento per le imprese che operano in settori affini; le predette riduzioni non possono superare, nel complesso il 30 per cento.

È vietato il collegamento o il controllo, a norma dell'articolo 2359 del codice

civile, delle imprese di cui al primo comma.

Tali imprese sono tenute a chiedere l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 36 dei dati indicati nell'articolo stesso per le emittenti radiotelevisive private.

#### TITOLO VI.

#### DIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA VIA CAVO DA PARTE DI PRIVATI.

##### ART. 41.

*(Disciplina generale).*

Le disposizioni della presente legge, per quanto non in contrasto o non previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, e salvo le modifiche di cui agli articoli che seguono, sono applicabili anche alla diffusione sonora e televisiva via cavo da parte dei privati.

##### ART. 42.

*(Bacino di utenza).*

L'articolo 24 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« L'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti di diffusione sonora o televisiva via cavo e la distribuzione attraverso essi di programmi sono ammessi relativamente al territorio di un singolo comune o relativamente ad aree geografiche definite preventivamente dalla regione comprendenti più comuni contigui e comunque non eccedenti l'ambito regionale ».

##### ART. 43.

*(Disposizioni di attuazione).*

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni si provvede alla modifica degli articoli 1, 4 e 5 del decreto 16 luglio 1975 concernente il regolamento di attuazione della legge 14 aprile

1975, n. 103, per consentire l'esercizio di reti ed impianti sia monocanali che pluricanali e la diffusione sia unidirezionale che interattiva.

ART. 44.

*(Utilizzo di sistemi di telecomunicazione).*

Per la costituzione delle reti di diffusione dei programmi sonori o televisivi via cavo, come per gli eventuali sistemi di telecomunicazione complementari necessari al corretto funzionamento delle reti stesse, si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della presente legge.

TITOLO VII.

SANZIONI.

ART. 45.

*(Modifica degli articoli 1 e 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di banco-posta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156).*

L'articolo 1 del testo unico in materia postale, di banco-posta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nel testo modificato dall'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — *(Esclusività dei servizi postali e delle telecomunicazioni).* Appartengono in esclusiva allo Stato nei limiti previsti dal presente decreto:

- 1) i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare;
- 2) i servizi di trasporto di pacchi e colli;
- 3) i servizi di telecomunicazione.

Sono soggetti a licenza l'installazione e l'esercizio di:

a) impianti privati di diffusione sonora e televisiva;

b) impianti ripetitori di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali ».

L'articolo 195 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica è sostituito dal seguente:

« ART. 195. — (*Impianto od esercizio di telecomunicazioni senza concessione od autorizzazione — Sanzioni*). — Chiunque installa, stabilisce od esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la relativa concessione o l'autorizzazione di cui al secondo comma dell'articolo 184, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato punibile con pena più grave:

1) con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000 se il fatto non si riferisce ad impianti radioelettrici;

2) con la multa da lire 400.000 fino a lire 4 milioni e la reclusione da uno a tre anni se il fatto riguarda impianti radioelettrici o televisivi via cavo.

La pena di cui al numero 2 del precedente comma si applica nei confronti di chiunque installa od esercita un impianto radiotelevisivo via etere a carattere locale o un impianto ripetitore via etere di programmi sonori e televisivi esteri o nazionali senza avere la prescritta licenza o autorizzazione.

Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati per il periodo di esercizio abusivo accertato, e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre.

Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.

Indipendentemente dall'azione penale, l'amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi ».



## ART. 46.

*(Sanzioni amministrative di competenza della Commissione nazionale di controllo sulle radiodiffusioni).*

La Commissione nazionale di controllo sulle radiodiffusioni, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 36, 37, 38, 39, e 40, informata l'autorità giudiziaria ove ne ricorrano le condizioni, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine per le giustificazioni.

Trascorso tale termine, la Commissione delibera in ordine alle sanzioni da applicare.

Le sanzioni di cui al comma precedente consistono nella diffida a cessare dal comportamento illegittimo e ad eliminarne le conseguenze già verificatesi, entro un termine all'uopo assegnato, nonché, per i casi di maggiore gravità o in quelli di inosservanza della diffida o di reiterazione del comportamento illegittimo, nella decadenza dalla licenza o nella cancellazione dal registro nazionale delle imprese radiotelevisive private.

La decadenza comporta la cancellazione dal registro.

## ART. 47.

*(Sanzioni amministrative di competenza del Comitato nazionale per la radiodiffusione).*

Il Comitato nazionale per la radiodiffusione, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10, terzo comma, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 35 e 44 e delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 49 e nella licenza, informata l'autorità giudiziaria ove ne ricorrano le condizioni, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine per le giustificazioni.

Trascorso tale termine, il Comitato delibera in ordine alla irrogazione della

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un decimo ad un quinto dell'ammontare del contributo; nel caso in cui il versamento del contributo di cui al quarto comma dell'articolo 16 venga effettuato con un ritardo inferiore ad un mese il Comitato delibera a carico del soggetto inadempiente il pagamento di una somma fino al doppio del contributo dovuto.

Nei casi più gravi o di reiterazione delle violazioni delle disposizioni indicate al primo comma, il Comitato può deliberare la sospensione dell'efficacia della licenza per un periodo massimo di un anno ovvero la decadenza dalla licenza medesima o la cancellazione dal registro nazionale delle imprese radiotelevisive private.

La decadenza dalla licenza è obbligatoria nei seguenti casi:

a) di sentenza penale passata in giudicato per i reati previsti dalla presente legge;

b) di perdita dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 19;

c) di violazione del divieto di cui al secondo comma dell'articolo 22;

d) di persistente violazione degli obblighi di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 23;

e) di persistente violazione delle norme tecniche stabilite dal regolamento di cui all'articolo 49.

Quando la decadenza non è obbligatoria, ferma restando la eventuale irrogazione della sanzione di cui al precedente secondo comma, il Comitato può deliberare di diffidare gli interessati, assegnando un termine per la cessazione delle violazioni contestate.

Trascorso inutilmente detto termine, il Comitato deve deliberare la decadenza.

La decadenza dalla licenza comporta la cancellazione dal registro delle imprese radiotelevisive private.

## ART. 48.

*(Sanzioni di competenza dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche).*

In relazione alle disposizioni previste dal precedente articolo, il direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competenti per territorio, nei casi di particolare urgenza, può disporre la sospensione dell'efficacia della licenza per un periodo massimo di tre mesi nonché il sequestro delle apparecchiature.

Il direttore del Circolo comunica immediatamente le misure adottate al Comitato nazionale per le radiodiffusioni che adotta i provvedimenti di propria competenza.

## TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI VARIE  
E TRANSITORIE.

## ART. 49.

*(Regolamento di attuazione).*

Il regolamento di attuazione è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su parere del Comitato nazionale della radiodiffusione, sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione.

Con lo stesso procedimento sono emanati i successivi aggiornamenti del regolamento.

## ART. 50.

*(Comunicazioni degli attuali esercenti).*

I privati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esercenti degli impianti di radiodiffusione hanno l'obbligo di inoltrare all'Amministrazione

ne postelegrafonica, entro trenta giorni dalla data stessa, una comunicazione contenente i seguenti dati ed elementi:

a) generalità del titolare e del gestore responsabile;

b) ubicazione degli impianti installati;

c) mezzi di connessione tra lo studio ed il trasmettitore con particolare riferimento al tipo di impianto ed alle caratteristiche tecniche;

d) tipo di trasmettitore, frequenza utilizzata e relativa potenza;

e) tipo dell'antenna utilizzata, diagramma di irradiazione, guadagno nella direzione di massima;

f) nominativo di identificazione della stazione;

g) dichiarazione di consenso all'accesso dei dipendenti dell'amministrazione incaricati di eseguire verifiche e controlli, nei locali di ubicazione degli impianti.

La comunicazione di cui sopra integra la denuncia di detenzione prevista dall'articolo 403 del codice postale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Il funzionamento in via provvisoria degli impianti di radiodiffusione privata è consentito fino al rilascio della licenza a condizione che sia stata effettuata, nei termini, la comunicazione di cui al primo comma.

Nel caso in cui detta comunicazione non sia stata presentata nei termini gli impianti sono disattivati.

#### ART. 51.

*(Piano nazionale di ripartizione delle frequenze — Regime transitorio).*

Fino a quando non sarà emanato il decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, la ripartizione delle frequenze stesse è regolata dal

decreto ministeriale 3 dicembre 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 22 dicembre 1976, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 52.

*(Canoni e tasse).*

I titolari della licenza di cui alla presente legge sono tenuti al pagamento di un canone annuo da determinare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro. In sede di prima applicazione della presente legge il canone per le licenze di radiodiffusione televisiva è fissato in lire 500.000 annue e quello per la radiodiffusione sonora in lire 100.000 annue.

Dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni, è aggiunta la voce di cui all'allegata tabella.

ART. 53.

*(Autorizzazioni e licenze previste da altre disposizioni di legge).*

Le licenze previste dalla presente legge non sostituiscono le altre autorizzazioni e licenze previste dalle vigenti disposizioni legislative.

ART. 54.

*(Giurisdizione esclusiva).*

Sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali, ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, i ricorsi contro gli atti ed i provvedimenti previsti dalla presente legge.

ART. 55.

*(Collaborazione con i richiedenti l'accesso).*

I soggetti che richiedono l'accesso possono realizzare i programmi da trasmet-

tere oltre che direttamente anche in collaborazione con il titolare dell'emittente privata interessata, secondo le norme stabilite dal regolamento di cui all'articolo 49 della presente legge.

ART. 56.

*(Disposizioni abrogate).*

Sono abrogate le disposizioni della legge 14 aprile 1975, n. 103, incompatibili con le norme della presente legge.

ART. 57.

*(Entrata in vigore).*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## ALLEGATO

N. d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	NOTE
----------------	--	--------------------------	----------------------	------

128 Licenze, rilasciate a sensi della presente legge, relative alla installazione di impianti per la diffusione via etere:

## 1) di programmi televisivi:

— tassa di rilascio o di rinnovo	ordinario
— tassa annuale .....	ordinario

## 2) di programmi radiofonici:

— tassa di rilascio o di rinnovo	ordinario
— tassa annuale .....	ordinario

Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.